



Comune di Modena

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE,
LA GESTIONE E LO SVILUPPO DI RELAZIONI
INTERNAZIONALI CON CITTÀ, COMUNITÀ
E TERRITORI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 16 gennaio 2014.

IN VIGORE DAL 22 GENNAIO 2014



Comune di Modena

Premessa

Per quanto il processo di costruzione dell'Unione europea, dopo la seconda guerra mondiale, parta dalla necessità di garantire al continente europeo prima di tutto la pace, un ordine politico e uno sviluppo economico duraturi, non si può negare che l'idea di costruire un'Europa economica e istituzionale nasca contestualmente al bisogno di costruire una "Europa dei popoli". Infatti, lo sviluppo, l'occupazione e il benessere sono aspetti fondamentali, ma non sufficienti a garantire una crescita equilibrata e sostenibile.

È a partire da queste considerazioni che il movimento per i gemellaggi è nato subito dopo il 1945 con il sostegno appassionato di Sindaci e cittadini che promisero solennemente che l'Europa non sarebbe stata mai più dilaniata dalla guerra. La maggior parte dei gemellaggi, infatti, fu stipulata fra città di Paesi che, fino a poco tempo prima, erano stati divisi dalla guerra.

Nel 1951, la promozione dei gemellaggi divenne una delle priorità principali dell'allora Consiglio dei Comuni d'Europa e negli anni '50 si assistette a un grande incremento del numero di città europee gemellate.

Per realizzare e consolidare i valori di democrazia e pace duratura, di grande attualità e validità ancora oggi pur di fronte a un contesto storico, politico, sociale ed economico diverso rispetto a quello del secondo dopoguerra, è necessario che popoli e comunità diversi, per tradizione, lingua e cultura, riescano a crescere assieme conoscendosi, confrontandosi e realizzando sogni e progetti condivisi.

Tale volontà viene espressa chiaramente già nel trattato istitutivo della Comunità economica europea del 1957 laddove, a partire dal preambolo del trattato, viene espressa chiaramente la determinazione a "porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei".

Questo obiettivo viene riconfermato con il trattato di Maastricht del 1992 e ribadito dopo di esso in tutti i documenti e nelle politiche messe in atto dall'Unione europea, riaffermato con forza e solennità nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", prima a Nizza il 7 dicembre del 2000, e poi, in versione adattata, a Strasburgo il 12 dicembre del 2007, riconfermato con forza dal trattato di Lisbona, sempre nel 2007, laddove si afferma che dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani, pace e benessere dei popoli sono valori fondamentali dell'Unione europea.



Comune di Modena

Anche a livello mondiale, l'ONU ha incoraggiato i gemellaggi, considerandoli strumento prezioso per favorire la cooperazione internazionale e lo sviluppo delle comunità interessate, fin dal 1964, anno della risoluzione 1028 (XXXVII) del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (United Nations Economic and Social Council - ECOSOC) - *Town Twinning: means of international co-operation*. Tale strumento di cooperazione ha assunto sempre crescente importanza in un mondo contemporaneo dove la globalizzazione ha avvicinato e quasi eliminato le distanze e i confini consentendo con relativa facilità e immediatezza il dialogo tra comunità un tempo lontanissime non solo geograficamente. Questo accorciamento delle distanze ha aperto nuovi scenari e opportunità di conoscenza, di collaborazione e di sviluppo sia per i soggetti economici, pubblici e privati, sia per gli attori della cooperazione come le ONG (organizzazioni non governative) e le cosiddette "Reti di relazione" che, anche attraverso le moderne tecnologie della comunicazione e i social network, interagiscono concretamente e creano rapporti e legami tra diverse comunità.

ART. 1 - Obiettivi e strumenti

Il Comune di Modena con questo Regolamento si propone di riordinare i rapporti di gemellaggio già esistenti e nati nel corso degli anni con diverse città di varie parti del mondo e di regolamentare in modo efficace le possibili future relazioni con altre città o comunità attraverso un insieme di regole, procedure e criteri che favoriscano in modo proficuo e produttivo la conoscenza, la collaborazione e la cooperazione, lo scambio di esperienze con le diverse realtà con cui si intende attivare un legame istituzionale, di natura internazionale, più o meno vincolante.

ART. 2 - Riferimento ai diritti fondamentali

Le attività di gemellaggio e di relazioni internazionali della città di Modena si richiamano ai diritti fondamentali proclamati dall'Unione europea e alle finalità di promozione della cooperazione internazionale e di sviluppo delle comunità sancite dall'ONU.



Comune di Modena

ART. 3 - Definizione generale di relazione con città, comunità e territori

- a) Il Comune di Modena ritiene che, per la propria comunità, sia importante costruire relazioni con altre città che, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali, storico-politiche, per la presenza di comunità di origine modenese o perché da esse sono in corso flussi migratori che hanno come destinazione il territorio modenese, presentano elementi di affinità con Modena. Tali relazioni, oltre ad avere un alto valore identitario di carattere simbolico, culturale e storico, possono contribuire a facilitare e sviluppare la conoscenza reciproca, favorire lo scambio di esperienze, promuovere la collaborazione nel campo dell'economia, della cultura, della scuola, della ricerca e dell'università, della sanità e dei servizi sociali, delle politiche ambientali e della mobilità, delle politiche giovanili.
- b) Accanto alle relazioni con le città, possono anche essere sviluppate relazioni con realtà territoriali che, per storia, tradizione o vicende di carattere politico, non sono organizzate in città, ma esprimono una identità precisa come realtà territoriali più diffuse.
- c) Le relazioni con città, comunità e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.
- d) Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:
- 1) Patto di gemellaggio (*Twinning*)
 - 2) Gemellaggio onorario (*Honorary Twinning*)
 - 3) Patto di solidarietà (*Solidarity Agreement*)
 - 4) Patto di amicizia (*Friendship Agreement*)
 - 5) Accordo di partenariato (*Partnership Agreement*).

ART. 4 - Patto di gemellaggio (*Twinning*)

- a) Il Patto di gemellaggio costituisce una formale e reciproca attestazione di relazioni privilegiate fra città di Paesi diversi, è finalizzato alla condivisione di rapporti culturali, sociali, politici ed economici, con costante riferimento a un'azione comune per la pace, la solidarietà e la conoscenza reciproca fra i popoli.
- b) Il Patto di gemellaggio è stipulato, di norma, con città che hanno caratteristiche simili alla città di Modena per caratteristiche demografiche, socio-culturali, per vocazione economica e internazionale, per la presenza, nella nostra realtà, di comunità significative da esse provenienti o per la presenza, in esse, di comunità di origine modenese.
- c) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella



Comune di Modena

deliberazione istitutiva del Patto di gemellaggio (Delibera di gemellaggio) le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.

d) Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 131 del 5 giugno 2003 (c.d. Legge La Loggia), almeno due mesi prima della firma ufficiale del Patto di gemellaggio, l'Amministrazione comunale deve trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali), al Ministero Affari Esteri (Segreteria Generale - Unità per il sistema Paese e le Autonomie locali) e alla Regione di appartenenza, i seguenti documenti: 1) Delibera di Consiglio comunale contenente la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi; 2) copia del testo del "Giuramento della fraternità" da sottoscrivere d'intesa con il partner (il testo del giuramento è disponibile sul sito: <http://www.twinning.org/it/page/il-giuramento-del-gemellaggio.html>); 3) il programma dettagliato di attività del gemellaggio; 4) nel caso di finanziamento ricevuto dalla Commissione europea, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata.

Tale obbligo di trasmissione con specifici adempimenti è previsto dalla stessa L. n. 131 del 5 giugno 2003 anche per la sigla di protocolli d'intesa con realtà di Paesi europei ed extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio.

e) Dopo l'approvazione della Delibera di gemellaggio verrà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una "Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio" che potrà essere realizzata anche con l'ausilio delle moderne tecnologie attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.

f) Per ogni gemellaggio viene costituito un apposito "Comitato di gemellaggio" cui verrà assegnato il compito di definire e gestire un programma di attività annuale.

g) Il "Comitato di gemellaggio" è diretta emanazione dell'Amministrazione comunale e sarà composto, su indicazione del Sindaco (o Assessore/Consigliere comunale delegato), da rappresentanti delle varie realtà locali, istituzionali e realtà associative per un massimo di 5 persone. Tra queste persone viene nominato da parte del Sindaco (o Assessore/Consigliere comunale delegato), il Presidente del Comitato. Alle riunioni del Comitato partecipano, con funzione tecnica, funzionari dell'Amministrazione comunale che si occupano specificamente di relazioni internazionali per l'ente locale. La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcun rimborso spese o indennità né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune di Modena.

h) Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative e può dotarsi di una propria gestione di economato mediante anticipazione sui fondi a tal scopo destinati dal Comune, dalla Regione, da altri enti locali e soggetti giuridici



Comune di Modena

pubblici e privati e rapportandosi con tutti i soggetti territoriali specificamente interessati al gemellaggio.

i) In stretto rapporto con gli uffici dell'Amministrazione che si occupano di relazioni internazionali ("Gabinetto del Sindaco", "Rappresentanza", "Ufficio politiche giovanili, cooperazione internazionale e politiche europee", "Segreterie degli Assessorati" per le aree di competenza), il Comitato si attiva inoltre nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell'Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste dal gemellaggio.

j) Il Presidente del Comitato, con specifica delega del Sindaco o Assessore competente, può, per particolari funzioni di carattere operativo, rappresentare il Comune di Modena in attività che comportino un più stretto rapporto tra le città legate da gemellaggio.

k) Nello svolgimento dei propri lavori, il "Comitato di gemellaggio" può avvalersi, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, dell'apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con la città gemellata.

l) Ciascun Patto di gemellaggio deve essere riconfermato con delibera di Giunta dopo venti anni. Tale riconferma deve attestare la continuità dei rapporti e la persistenza dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto. Dopo il primo rinnovo, e trascorso ulteriori venti anni, sarà il Consiglio comunale a deliberare in merito al mantenimento del gemellaggio, con un ulteriore rinnovo del Patto di gemellaggio o con una trasformazione in "gemellaggio onorario" (si veda art. 5).

ART. 5 - Gemellaggio onorario (*Honorary Twinning*)

Nel caso in cui il Patto di gemellaggio non venga riconfermato entro i termini e le modalità indicati nel precedente articolo (Art. 4, lett. l) di comune accordo con la città un tempo gemellata, viene concordato un "gemellaggio onorario" tra le due città per salvaguardare gli elementi di comune identità che sono stati natura e sostanza del rapporto nel corso degli anni.

Il gemellaggio onorario non comporta alcun obbligo di collaborazione tra le due città e ha solo un valore simbolico di salvaguardia identitaria di una comune esperienza.

ART. 6 - Patto di solidarietà (*Solidarity Agreement*)

Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che, per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche e politiche, richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al



Comune di Modena

sostegno da parte della città di Modena alla salvaguardia della loro libertà e della loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

a) Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio comunale su proposta della Giunta con adeguata motivazione.

b) Data la sua natura, il Patto di Solidarietà non è soggetto a una scadenza definita e viene meno solo a fronte di eventi per i quali la particolare situazione di difficoltà su cui si fonda il Patto è stata definitivamente superata.

c) Vale anche per il Patto di solidarietà la “clausola” di salvaguardia identitaria che consente, se le ragioni del Patto di solidarietà sono state superate, di mantenere a titolo onorario un rapporto privilegiato tra la città di Modena e la singola realtà territoriale.

ART. 7 - Patto di amicizia (*Friendship Agreement*)

e Repertorio dei legami tra i popoli

a) Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città. Tale Patto prefigura: 1) una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio; 2) una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.

b) Nel Patto di amicizia il Comune di Modena, a condizione di reciprocità, si impegna a: 1) favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale; 2) dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini; 3) favorire attraverso un’opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.

c) Il Patto di amicizia è approvato dalla Giunta comunale con adeguata motivazione e confermato ogni 5 anni con delibera di Giunta, che attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato il Patto.

d) Viene istituito il “Repertorio dei legami tra i popoli”, uno specifico “albo” del Comune di Modena in cui saranno iscritti gruppi di persone organizzate e comunità anche informali di altre realtà territoriali con i quali sono in essere relazioni di conoscenza, di amicizia, di scambio, di cooperazione o con i quali si intende creare relazioni di questo genere. Sul sito del Comune di Modena verrà data l’opportunità ai soggetti iscritti al “Repertorio” di poter presentare la propria esperienza e informare sulle proprie iniziative e attività favorendo così la conoscenza e possibili future collaborazioni anche con realtà locali modenesi e contribuendo alla costituzione di “reti di conoscenza”.



Comune di Modena

ART. 8 - Accordo di partenariato (*Partnership Agreement*)

L'Accordo di Partenariato è una relazione tra città limitata nel tempo (massimo 3 anni), in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune.

I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell'Accordo che deve essere approvato dall'Amministrazione comunale con delibera di Giunta.

Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l'Accordo, sospenderlo o strutturarne in una relazione più duratura.

ART. 9 - Report sullo stato delle relazioni internazionali

Al fine di monitorare lo stato delle diverse relazioni internazionali attivate dal Comune di Modena e di informare la cittadinanza sulle diverse attività sviluppate con le città o comunità territoriali il Sindaco (o Assessore/Consigliere comunale delegato) deve riferire al Consiglio comunale almeno due volte nell'ambito della durata ordinaria del mandato comunale (5 anni).

ART. 10 - Procedura di conferma o revoca

a) Tutte le relazioni formalizzate sopra descritte (Patti di gemellaggio, Patti di amicizia, Patti di solidarietà o Accordi di partenariato) non confermati entro 6 mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Modena.

b) I provvedimenti di revoca esplicita delle suddette relazioni formalizzate sono di competenza dell'organo che li approva, il quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso di accertamento di gravi motivi o atti lesivi dei diritti umani condotti dalle autorità delle città con cui il Comune di Modena ha stipulato relazioni di carattere internazionale.

ART. 11 - Stipula

a) Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di amicizia, dei Patti di solidarietà e degli Accordi di partenariato sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città, comunità o realtà territoriali interessate.

b) Il Sindaco del Comune di Modena può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, i Patti di amicizia, i Patti di solidarietà e gli Accordi di partenariato solo dopo l'avvenuta esecutività della delibera di Giunta o di Consiglio comunale con cui essi vengono approvati.



Comune di Modena

ART. 12 - Tavolo operativo interno

Per favorire e ottimizzare da parte dell'Amministrazione comunale le attività previste dai diversi Patti e Accordi stipulati, viene costituito, presso il Gabinetto del Sindaco (o Segreteria dell'Assessore delegato), un Tavolo operativo interno, coordinato da un funzionario dell'Ufficio Politiche giovanili, cooperazione internazionale e politiche europee e costituito da rappresentanti operativi dei seguenti uffici: 1) Gabinetto del Sindaco; 2) Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale; 3) Segreteria degli Assessorati e dei Settori coinvolti a seconda delle competenze.

Art. 13 - Tavolo permanente per il coordinamento dell'azione internazionale del territorio modenese

Per favorire il regolare e continuativo scambio di informazioni, anche in tema di priorità geografiche e di programmazione delle iniziative di carattere internazionale, nonché facilitare il monitoraggio sugli esiti di tali attività condotte da enti diversi a livello locale, viene costituito un Tavolo permanente che si propone di rappresentare un luogo interistituzionale di raccordo, consultazione e approfondimento a tutto campo per un'azione condivisa e coordinata di promozione del territorio modenese a livello internazionale.

Fanno parte del Tavolo, oltre al rappresentante del Comune di Modena indicato dal Sindaco (o dall'Assessore delegato) e due rappresentanti del Consiglio comunale, uno di minoranza e uno di maggioranza da esso indicati, rappresentanti indicati da: Camera di Commercio, Università di Modena e Reggio Emilia, Provincia di Modena, fondazioni, istituti storici e di ricerca, enti e istituti culturali, associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confagricoltura, ecc.), associazioni imprenditoriali (APMI, Confindustria, ecc.), organizzazioni della cooperazione (Legacoop, Confcooperative, ecc.), sindacati, associazioni del volontariato, ONG.

Ai fini di coordinare al meglio la propria attività con le politiche messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna in materia di relazioni internazionali il Tavolo permanente può invitare alle proprie riunioni funzionari della "Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali" della Regione Emilia-Romagna.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.